



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 614

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 9 settembre 2021

I N D I C E**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 9 settembre 2021

Plenaria

250^a Seduta

*Presidenza del Presidente
OSTELLARI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura, e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà l'avvio ai lavori assumendo i pareri e mettendo al voto gli emendamenti, impregiudicate le eventuali osservazioni della Commissione bilancio su tutto ciò che si procederà a votare ed approvare.

La Commissione concorda.

Preliminarmente il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) chiede di rettificare la propria votazione della seduta precedente relativa all'emendamento 2.76, sul quale aveva dato erroneamente un giudizio favorevole: precisa pertanto che il suo voto sull'emendamento 2.76 è un voto contrario.

Vengono messi in votazione gli emendamenti relativi all'articolo 3, accantonati nella seduta precedente.

Sull'emendamento 3.1 è acquisita la disponibilità del proponente ad una riformulazione, *pubblicata in allegato*, ma essa non ne impedisce il successivo ritiro.

L'emendamento 3.41/19, con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO e con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) messo ai voti è respinto.

Gli emendamenti 3.41/3 e 3.41/4 – che rispettivamente registravano pareri favorevoli e contrari delle RELATRICI e del GOVERNO – vengono, al momento del voto, dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.41/5, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, viene ritirato dalla senatrice GAUDIANO (*M5S*) dopo aver aggiunto la propria firma.

L'emendamento 3.41/6 testo 2, *pubblicato in allegato*, riceve parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO (che ove non emerga diversa posizione, si uniformerà ai pareri espressi dalle relatrici).

Interviene il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che esprime le proprie perplessità sulla riformulazione degli emendamenti relativi al funzionamento della prima udienza del processo civile. Il senatore BALBONI (*FdI*) ricorda in proposito le perplessità emerse nel mondo forense circa il funzionamento della prima udienza così come congegnata dalla riforma: condivide l'opinione del senatore Dal Mas e lamenta un pregiudizio al contraddittorio ed al diritto di difesa delle parti provocato da un'eccessiva previsione di preclusioni processuali.

Messo ai voti l'emendamento 3.41/6 testo 2 è approvato con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*).

L'emendamento 3.41/7 viene ritirato.

L'emendamento 3.41/8 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.41/9 riformulato in testo 2, *pubblicato in allegato*, messo ai voti è approvato.

L'emendamento 3.41/10 è ritirato.

L'emendamento 3.41/11 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti al momento del voto.

L'emendamento 3.41/12 con parere favorevole del GOVERNO e delle RELATRICI viene approvato con una riformulazione in un testo 2, *pubblicato in allegato*. Il senatore BALBONI (*FdI*) aveva su di esso

preannunciato il voto contrario; erano anche intervenuti i senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*) e Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), manifestando perplessità sulla formulazione che finirebbe per ledere il diritto di difesa e comprimere eccessivamente il contraddittorio tra le parti.

L'emendamento 3.41/13 viene dichiarato decaduto per mancanza dei proponenti al momento del voto.

L'emendamento 3.41/14 viene ritirato.

L'emendamento 3.41/21 con il voto contrario delle RELATRICI e del GOVERNO e dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 3.41/18 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 3.41 con parere favorevole delle RELATRICI, l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), messo ai voti è approvato nel testo così subemendato.

L'emendamento 3.12 testo 2 è ritirato.

Gli emendamenti 3.12 e 3.26 sono ritirati.

L'emendamento 3.27 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.28 con parere contrario del GOVERNO e delle RELATRICI è ritirato.

L'emendamento 3.29 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.30 viene ritirato.

Gli emendamenti 3.33 e 3.37 vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.42 con parere favorevole delle RELATRICI e con il voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 3.38 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.39 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO viene ritirato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 14 precedentemente accantonati.

L'emendamento 14.1 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO viene ritirato.

L'emendamento 14.2 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO viene ritirato.

L'emendamento 14.3 e l'emendamento 14.4 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 14.5/1 (testo 2) viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 14.5/3 viene ritirato.

L'emendamento 14.5/4 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 14.5/5 viene ritirato.

L'emendamento 14.5 viene ritirato.

La seduta sospesa alle ore 11,45 riprende alle ore 13.

Si procede con la votazione degli emendamenti all'articolo 6, precedentemente accantonati.

L'emendamento 6.20/7 è oggetto di una riformulazione che viene accettata dal proponente; pertanto l'emendamento 6.20/7 testo 2, *pubblicato in allegato*, messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 6.20/2 è oggetto di una riformulazione accettata dal proponente ed è pertanto riformulato e approvato in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'emendamento 6.20, con parere favorevole delle RELATRICI, è nuovamente approvato nel testo risultante dai subemendamenti testé accolti e dal subemendamento 6.20/3 testo 2 accolto nella seduta di ieri.

L'emendamento 6.2, cui aggiunge la firma il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) – già oggetto di una riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato al resoconto di ieri – viene approvato con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*).

La seduta sospesa alle ore 13,40 riprende alle ore 13,50.

Si passa poi alla votazione sugli emendamenti accantonati all'articolo 8.

L'emendamento 8.9 testo 2 è ritirato.

Agli emendamenti 8.10, 8.11 ed 8.14 il parere favorevole del GOVERNO e delle RELATRICI è subordinato ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti: pertanto i tre rispettivi testi 2, *pubblicati in allegato* e di contenuto identico, posti congiuntamente ai voti risultano approvati.

L'emendamento 8.12, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO subordinato ad una riformulazione, che non viene accolta dal proponente, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 8.13 è ritirato.

L'emendamento 8.15 è ritirato.

Gli emendamenti 8.17 e 8.20 sono oggetto di una proposta di riformulazione da parte delle RELATRICI, che il senatore BALBONI (*FdI*), proponente, non accetta. Messi separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 15.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti relativi all'articolo 15 che registreranno il parere favorevole.

L'emendamento 15.6, con parere favorevole delle RELATRICI, è approvato.

L'emendamento 15.1 è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, al momento del voto.

L'emendamento 15.4 è ritirato.

L'emendamento 15.5 è decaduto.

Gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4 risultano decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 15.0.5 è ritirato dal senatore MIRABELLI (*PD*) dopo avervi aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 15.0.7 – con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO – è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/1 – con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO – è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/2 viene approvato con una nuova riformulazione (15.0.8/2 testo 2, pubblicato in allegato) e con l'astensione del gruppo Lega; nell'occasione il senatore BALBONI (*FdI*) motiva la propria astensione lamentando di aver avuto poco tempo a disposizione per poter esaminare l'articolato normativo proposto.

L'emendamento 15.0.8/3 è approvato con una riformulazione (15.0.8/3 testo 2, pubblicato in allegato) dopo che il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ha aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/4 con parere contrario del GOVERNO e delle RELATRICI viene ritirato dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo aver aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/5 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI e l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*) viene approvato.

L'emendamento 15.0.8/6 è ritirato dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo avervi aggiunto firma.

L'emendamento 15.0.8/7, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, è approvato.

L'emendamento 15.0.8/8 è ritirato dopo che il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ha aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/9 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 15.0.8/10 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, è approvato.

Gli emendamenti 15.0.8/11 e 15.0.8/12 – cui aggiungono la firma i senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) – sono approvati con separate votazioni dopo l'accettazione delle rispettive riformulazioni (15.0.8/11 testo 2 e 15.0.8/12 testo 2, pubblicati in allegato) proposte dal GOVERNO.

L'emendamento 15.0.8/13 è oggetto di una proposta di riformulazione avanzata dalle RELATRICI e accettata dal proponente MIRABELLI (*PD*) e, in tale testo 2, *pubblicato in allegato*, viene approvato.

L'emendamento 15.0.8/14, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO subordinato ad una riformulazione che viene accettata dai proponenti, è approvato (15.0.8/14 testo 2, pubblicato in allegato). All'emendamento aveva aggiunto la firma il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*).

Gli emendamenti 15.0.8/15 e 15.0.8/16, con parere contrario del GOVERNO e delle RELATRICI, vengono ritirati dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo aver aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/17 è approvato con una riformulazione (15.0.8/17 testo 2, pubblicato in allegato) accettata dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo che con il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.8/18 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/80 testo 2, *pubblicato in allegato*, cui aggiunge la firma il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), è approvato con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO.

L'emendamento 15.0.8/19 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato.

L'emendamento 15.0.8/20 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO è ritirato dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo avervi aggiunto firma.

L'emendamento 15.0.8/21 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato. Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.8/81, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e dopo che il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) vi ha aggiunto la firma, è approvato.

Gli emendamenti 15.0.8/22, 15.0.8/23, 15.0.8/24 e 15.0.8/25 sono ritirati.

L'emendamento 15.0.8/26 testo 2, cui aggiunge la firma il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), è trasformato nell'ordine del

giorno G/1662/19/2 (il cui testo è pubblicato in allegato) che viene accolto dal GOVERNO e sul quale la Commissione conviene.

Gli emendamenti 15.0.8/27, 15.0.8/28, 15.0.8/29, 15.0.8/30, 15.0.8/31 e 15.0.8/32, con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, sono ritirati.

L'emendamento 15.0.8/33 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI è approvato.

Gli emendamenti 15.0.8/34, 15.0.8/35, 15.0.8/36, 15.0.8/37, 15.0.8/38, 15.0.8/39, 15.0.8/40, 15.0.8/41, 15.0.8/42, 15.0.8/43, 15.0.8/44, 15.0.8/45, 15.0.8/46, 15.0.8/47, 15.0.8/48 sono ritirati.

L'emendamento 15.0.8/49 testo 2 è trasformato nell'ordine del giorno G/1662/20/2 (il cui testo è pubblicato in allegato) che viene accolto dal GOVERNO e sul quale la Commissione conviene.

L'emendamento 15.0.8/49 è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/50 è approvato dopo che le RELATRICI hanno espresso parere favorevole e dopo che i senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma.

L'emendamento 15.0.8/82 con parere favorevole del GOVERNO e delle RELATRICI è approvato; il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) aveva aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.8/51 con parere contrario delle RELATRICI del GOVERNO è ritirato dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo che ha aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/52 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/53 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole del GOVERNO è approvato. Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/53 è ritirato.

Gli emendamenti 15.0.8/54, 15.0.8/55 e 15.0.8/56 sono ritirati dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) che vi aveva aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/57 è ritirato, anche nel suo testo 2.

L'emendamento 15.0.8/58 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole del GOVERNO e delle RELATRICI, è approvato. Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la propria firma.

Gli emendamenti 15.0.8/59 e 15.0.8/61 sono ritirati dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) che vi ha aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.8/60 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/62 è ritirato.

Su invito delle RELATRICI l'emendamento 15.0.8/83 testo 2 è riformulato dal senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) – che aveva aggiunto la firma – in un testo 3, *pubblicato in allegato*: esso è così approvato.

L'emendamento 15.0.8/63 con parere contrario del GOVERNO e delle RELATRICI è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/64 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato.

L'emendamento 15.0.8/84 – cui il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) aggiungeva la propria firma – con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato.

L'emendamento 15.0.8/65 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI è approvato. Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la propria firma.

Gli emendamenti 15.0.8/66, 15.0.8/67, 15.0.8/68 e 15.0.8/69 sono ritirati (dopo che il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) aggiungeva la firma agli emendamenti 15.0.8/67 e 15.0.8/68).

L'emendamento 15.0.8/70 è approvato con una riformulazione proposta dalle RELATRICI ed accettata dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) e dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dopo avervi aggiunto la firma: tale emendamento 15.0.8/70 testo 2 è (*pubblicato in allegato*).

L'emendamento 15.0.8/71 testo 2 è ritirato.

Gli identici emendamenti 15.0.8/71, 15.0.8/72, 15.0.8/73, 15.0.8/74, 15.0.8/75, 15.0.8/76 sono ritirati; ciò avveniva dopo che sugli emendamenti 15.0.8/75 e 15.0.8/76 il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) aveva aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/85 è approvato con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO. Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) aveva aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/77 testo 2, *pubblicato in allegato*, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato, mentre l'emendamento 15.0.8/78 è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/79 è oggetto di una riformulazione (15.0.8/79 testo 2, pubblicato in allegato) proposta dalle RELATRICI: su di essa convergono tutti i proponenti dei restanti emendamenti aggiuntivi o subemendamenti proposti all'articolo 15 (nonché degli emendamenti accantonati 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 8.0.3, 9.0.1 e 15.3) che riformulano i loro testi aderendovi in modo pedissequo. Tali testi *pubblicati in allegato*, con il parere favorevole del GOVERNO, con unica votazione sono approvati all'unanimità dall'intera Commissione.

Gli emendamenti 15.0.8 e 15.0.9, con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, sono con un'unica votazione approvati nel testo così subemendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1662

G/1662/19/2 [già em. 15.0.8/26 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-*bis* in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a prevedere che le parti possano di comune accordo avvalersi di un coordinatore genitoriale, professionista qualificato esperto di conflitti familiari, con funzione facilitativa del dialogo tra i genitori e in ogni caso di controllo dell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, e con il compito di fornire suggerimenti, raccomandazioni e, previo consenso dei genitori, anche le necessarie prescrizioni per risolvere le questioni relative alla vita e alla condizione dei minori, anche in una eventuale ottica conciliativa.

G/1662/20/2 [già em. 15.0.8/49 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-*bis* in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle norme delegate, che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenne, tenga conto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, il mantenimento da parte del minore di rapporti equilibrati, continuativi e significativi con i genitori.

Art. 3.

3.1 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), Del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione appena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163 terzo comma numero 5), Del codice di procedura civile;

c-bis) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del contenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, prima periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve appena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-quinques) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a c-quater), Assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a c-quinquies».

3.41/6 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera c-bis);*

b) *alla lettera c-decies, al numero 1), dopo le parole: «ordinanza provvisoria di accoglimento» inserire le seguenti: «provvisoriamente esecutiva».*

3.41/9 (testo 2)

RICHETTI, CUCCA

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c-undecies), aggiungere la seguente:*

«c-undecies1) estendere l'applicabilità della procedura di convallida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azianeda.».

3.41/12 (testo 2)

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento 3.41:

a) *sostituire le lettere da b) a c-sexies) con le seguenti:*

«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, cnumero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabile che nell'atto di citazione debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-bis) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui al n. 7 dell'articolo 163 c.p.c., l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 ss

c.p.c., in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 86 c.p.c., e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patricinio a spese dello Stato;

c-ter) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico; e, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, deve indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-quater) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché, in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; che in un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ad effettuare le produzioni documentali; che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrativa e indicare la prova contraria.

c-quinquies) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera *c-quater)* in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contradditorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine pr la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;

c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)»;*

b) aggiungere dopo la lettera *c-sexies)* la seguente:

«*c-sexies. 1)* adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies* e prevedere che:

– nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

– il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni».

3.41/18 (testo 2)

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c-decies), al numero 1), dopo le parole: «ordinanza provvisoria di accoglimento» inserire le seguenti: «provvisoriamente esecutiva».*

Art. 6.**6.20/7 (testo 2)**

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 6.20, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità sono esposte in modo chiaro, sintetico e specifico»;

b) *sopprimere la lettera n).*

6.20/2 (testo 2)

RICHETTI, CUCCA

All'emendamento 6.20, alla lettera h):

a) *dopo le parole «udienza di discussione della causa», aggiungere le parole «davanti al collegio»;*

b) *aggiungere, in fine, le parole «, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova».*

Art. 8.**8.10 (testo 2)**

RICHETTI, CUCCA

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

3) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespote in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

4) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista dele-

gato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

b) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

c) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

d) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla

deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

e) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

f) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;».

8.11 (testo 2)

D'ANGELO

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

3) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

4) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

b) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore,

i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

c) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

d) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

e) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

f) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;».

8.14 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

3) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

4) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà

dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

b) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

c) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

d) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

e) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

f) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;».

Art. 15.

15.0.8/2 (testo 2)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, CONZATTI, ANGRISANI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPATHEU, PERILLI, VONO, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis)* nei procedimenti di cui alla lettera *a)* che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta,

adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di protezione di cui all'articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere. Il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei»

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;»

c) *alla lettera c), dopo le parole:* «del minore» *aggiungere le seguenti:* «che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento»;

d) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. In tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti.»;

e) *alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera in caso emerga qualsiasi forma di violenza»;

f) *alla lettera o) dopo le parole:* «anche relatore» *inserire le seguenti:* «previo ascolto non delegabile del minorenne anche infradodi-

cenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore»;

g) *la lettera r) è soppressa;*

h) *sostituire la lettera z) con la seguente:*

«z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne, e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;».

15.0.8/3 (testo 2)

CALIENDO, DAL MAS

All'articolo 15-bis, alla lettera h) dopo le parole: «con necessaria comparizione personale delle parti» inserire le seguenti: «per essere sentite, anche separatamente, e».

15.0.8/5 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera c) dopo le parole: «residenza abituale del minore» sono aggiunte

le seguenti: «, prevedendo altresì che per il cambio residenza ovvero per la scelta dell’istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice».

15.0.8/9 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera e) dopo le parole: «di natura economica» sono inserite le seguenti: «relative ai minorenni, ovvero maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, ovvero affetti da disabilità».

15.0.8/10 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All’emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis»:

a) *alla lettera e) dopo le parole:* «incompleta;» inserire le seguenti: «prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute;».

b) *alla lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole:* «prevedere che nell’adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell’affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all’interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l’accordo dei genitori; prevedere infine che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 709-ter del codice di procedura civile».

15.0.8/11 (testo 2)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera e) dopo le parole: «la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore» inserire le seguenti: «, da tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità».

15.0.8/12 (testo 2)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando la modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti» con le seguenti: «con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni».

15.0.8/13 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda»;

b) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:

«aa) l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità

che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; nonché l'introduzione di un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti».

15.0.8/14 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) prevedere che, in assenza di limitazioni e/o provvedimenti di decaduta della responsabilità genitoriale, i figli sono domiciliati presso entrambi i genitori; prevedere l'obbligo del giudice di motivazione puntuale ed esaustiva di tutte le circostanze indicate dalle parti nel caso di provvedimenti che limitano e/o escludono la responsabilità genitoriale.».

15.0.8/17 (testo 2)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; che sia prevista in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente

autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori».

15.0.8/19 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera h) è aggiunto in fine il seguente periodo: «che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano indicate o segnalate violenze di genere o domestiche; che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».

15.0.8/80 (testo 2)

BRESSA

Al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «e prevedendo», inserire le seguenti: «in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza e».

15.0.8/21 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o

penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul»;

15.0.8/53 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis) il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore».*

15.0.8/58 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera p) inserire la seguente:

«*p-bis) prevedere che dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:*

"Una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo"».

15.0.8/57 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera p) dopo le parole: «forme di controllo» aggiungere le seguenti: «e, una volta istituito il tribunale della famiglia, di impugnazione immediata.».

15.0.8/83 (testo 3)

BRESSA

Al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal Tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata.».

15.0.8/65 (testo 2)

GAUDIANO

All'emendamento 15.0.8/65, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dalla presente lettera;

b) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.».

15.0.8/70 (testo 2)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.8 sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;»

15.0.8/64 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore».

15.0.8/77 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.», al comma 1, alla lettera z), dopo le parole: «puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento,» sono aggiunte le parole: «prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori».

15.0.8/79 (testo 2)

CALIENDO, DAL MAS

All'emendamento 15.0.8, dopo il capoverso «Art. 15-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

*b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;*

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche com-

petenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica

presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituite sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.0.8/33 (testo 2)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;».

15.0.9/4 (testo 3)

MAIORINO, LAFORGIA, MATRISCIANO, DE LUCIA, ANGRISANI, CONZATTI

All'emendamento 15.0.9, sostituire l'intero testo tra «» con il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone,

per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di speci-

fici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera p) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, indivi-

duando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituenti sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.0.9/5 (testo 3)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, sostituire l'intero testo tra «» con il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali;

la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di se-

guito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provviso-

rio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di

competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.0.9/6 (testo 3)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, sostituire l'intero testo tra «» con il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

*b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;*

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche com-

petenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica

presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituite sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.0.9/8 (testo 3)

MIRABELLI, CIRINNÀ

All'emendamento 15.0.9, sostituire l'intero testo tra «» con il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di

competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocra-

tica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di

modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie

trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.0.9/12 (testo 3)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, sostituire l'intero testo tra <> con il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone,

per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di speci-

fici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera p) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in

caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituenti sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.0.9/13 (testo 3)

RONZULLI

All'emendamento 15.0.9, sostituire l'intero testo tra <> con il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali;

la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro pre-

senza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di se-

lezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituenti sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.0.9/21 (testo 3)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, sostituire l'intero testo tra «» con il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche com-

petenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica

presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituite sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.0.9/23 (testo 3)

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI

All'emendamento 15.0.9, sostituire l'intero testo tra «» con il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di

competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocra-

tica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di

modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie

trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.0.9/24 (testo 3)

PILLON, PEPE, URRARO

All'emendamento 15.0.9, sostituire l'intero testo tra <> con il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone,

per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di speci-

fici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera p) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in

caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituenti sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

3.0.1 (testo 3)

PILLON, PEPE, URRARO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali;

la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di se-

guito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglia ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di se-

lezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

Art. 2.**2.0.1 (testo 2)**

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-ter.**

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i

quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

*cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.*

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

Art. 3.

3.0.2 (testo 2)

DAL MAS, CALIENDO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordi-

nario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale or-

dinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distret-

tuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituenti sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

Art. 4.

4.0.1 (testo 2)

BALBONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno co-

stituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provviso-

rio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglia ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privi-

legiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

Art. 8.**8.0.3 (testo 2)**

MIRABELLI, CIRINNÀ

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-ter.***(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i

quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

*cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.*

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

Art. 9.

9.0.1 (testo 2)

EVANGELISTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c*) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle sezioni circondariali.

sione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale or-

dinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distret-

tuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituenti sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

15.3 (testo 2)

DAL MAS

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-ter.

*(Istituzione del Tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie)*

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di

conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c*): le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m*) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a*) l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui

alla lettera *a*) della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l*), *m*) e *o*);

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p*) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglia ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche

non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituenti sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti».

€ 6,20